



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Ordinanza N. 219 / 2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE:
DIVIETO DI FUMO NELLE AREE PUBBLICHE.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con ordinanza sindacale nr. 239/2016 del 26/9/2020 veniva “vietato di fumare nelle aree ludiche dedicate al gioco dei bambini, all'interno dei parchi pubblici e giardini comunali presenti sul territorio del Comune di Cittadella” al fine di tutelare gli stessi bambini considerati secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità un terzo della percentuale dei fumatori passivi;
- in concomitanza con la diffusione del virus Sars-Cov-19 sono aumentate le occasioni in cui i c.d. fumatori si trovano in aree pubbliche in attesa di accedere a esercizi commerciali, uffici pubblici e privati, fermate di autobus e ogni altro luogo pubblico a rischio assembramento senza o con mascherina abbassata impegnati a fumare sigarette aumentando con il loro comportamento il rischio di diffusione del Covid 19;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente adottando misure precauzionali ed efficaci a tutela della salute dei cittadini soprattutto in occasione dell'attuale emergenza sanitaria al fine di limitare i contagi della pandemia in atto;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, nr.241 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Che nel territorio del Comune di Cittadella è vietato fumare:

- a) All'interno di tutto il centro storico, spalti e rive comprese.
- b) Presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico.
- c) Nelle aree e nei marciapiedi in prossimità degli istituti scolastici;
- d) Nelle aree pubbliche in situazioni di coda in attesa di accedere a esercizi commerciali (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) uffici pubblici e privati, e ad ogni luogo;

2) si conferma il provvedimento sindacale nr. 239/2016 del 26/2020 di divieto di fumare nelle aree ludiche dedicate al gioco dei bambini, all'interno dei parchi pubblici e giardini comunali presenti sul territorio del Comune di Cittadella;

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sono efficaci all'adozione di un nuovo provvedimento.

INCARICA

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine di fare osservare le prescrizioni contenute nel presente provvedimento sindacale.

DISPONE

Che chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi della Legge 689/91 con sanzione

amministrativa determinata in **Euro 150,00** compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs 267/2000;

AVVERTE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e, successivamente, trasmesso alla Questura di Padova, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Cittadella, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale online.

Comunica che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia, Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data

Cittadella, li 13/11/2020

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)